

8 NOV. 1974

IL PRESIDENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
Ufficio di coordinamento delle Commissioni  
Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i  
provvedimenti di competenza.

*Finella*

P. Ufficio Commissioni  
*[Signature]*

DISEGNO DI LEGGE

" FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONA-  
MENTO DEL C.R.I.A.P. "

Relatore - Prof. Matteo Fantasia

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
8 NOV. 1974		
Cat. ...	Classe	Fasc. ...
Prot. N. <u>4090</u>		

Onorevole Presidente,  
Signori Consiglieri,

È noto che ai sensi dell'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615 risulta costituito in Puglia Il Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico per il perseguimento delle finalità previste all'art. 6 della legge medesima (esame di questioni inerenti all'inquinamento atmosferico nell'ambito regionale promozione di studi, ricerche ed iniziative varie concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico, rilascio di pareri su provvedimenti adottati dagli Enti Locali, attinenti le materie sulle quali si esercita la competenza del Comitato stesso).

I compiti affidati al Comitato e le modalità di espletamento risultano meglio specificati all'art. 6 e seguenti del regolamento di attuazione della legge sopra citata, 15 aprile 1971, n.322.

La competenza della Regione nella materia risulta attribuita dall'art. 13 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4.

L'art. 1 del disegno di legge in esame dispone la costituzione del fondo necessario al finanziamento delle attività del Comitato.

L'art. 2 reca le norme relative al finanziamento della legge per l'esercizio 1974 e successivi.

DISEGNO DI LEGGE

" FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CRIAP".

o\_o\_o\_o\_o\_o\_o\_o

Art. 1

E' istituito un fondo per il finanziamento del Comitato regionale contro gli inquinamenti atmosferici per la Puglia ( CRIAP), costituito a norma della legge 13 luglio 1966, n. 615 e successivo regolamento di attuazione 15 aprile 1971, n. 322, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 13.

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il 1974 in £. 10.000.000 si farà fronte, con i fondi stanziati al Cap. 241 del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1974.

Per le finalità di cui alla presente legge sarà istituito nello stato di previsione della spesa dei futuri esercizi finanziari apposito Capitolo con lo stanziamento di £.30.000.000.=

Le somme eventualmente non utilizzate nel corso di ciascun esercizio saranno portate in aumento della disponibilità dell'esercizio successivo.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60

./.

dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.